



COMUNE DI ERTO E CASSO

**REGOLAMENTO CONCESSIONE LEGNA DA
ARDERE DA RICAVARSI NEI BOSCHI DI
PROPRIETA' COMUNALE AI CITTADINI
RESIDENTI NEL COMUNE**

REGOLAMENTO CONCESSIONE LEGNA DA ARDERE DA RICAVARSI NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE.

ART.1

Premesso che l'Amministrazione Comunale, al fine di venire incontro alle necessità ed esigenze della popolazione di Erto e Casso, facendola in tal modo partecipe delle risorse del patrimonio boschivo comunale, intende concedere limitati quantitativi di legna da ardere ai cittadini che ne facciano regolare richiesta.

Le concessioni sono effettuate, **previa gara**, in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente regolamento.

ART.2

Ad ogni nucleo familiare che risieda nel Comune di Erto e Casso può essere concesso, in relazione alla disponibilità del bosco, riconosciuta dall'Amministrazione Comunale, un quantitativo massimo di **10 metri steri** di legname.

L'amministrazione comunale individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, i siti destinati alla concessione dei lotti di legna da ardere, suddividendoli in lotti orientativi pari al quantitativo massimo prelevabile. In sede di assegnazione tali lotti potranno subire piccole variazioni per permettere a ciascun richiedente di beneficiare del quantitativo massimo prelevabile dal sito e da misurare successivamente.

ART.3

La concessione è subordinata al fatto che i richiedenti:

- a) non siano titolari di ditta di utilizzazioni boschive;
- b) abbiano sempre osservato le normative forestali sul regolare utilizzo delle piante assegnate;
- c) non abbiano avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) e/o pagate.

Non può essere rilasciata più di una concessione per nucleo familiare.

E' escluso dalla concessione chi beneficia di analoga autorizzazione o concessione rilasciata da altri Enti.

ART.4

Le domande in marca da bollo, redatte utilizzando l'apposito modulo, sono indirizzate all'Amministrazione Comunale e devono pervenire entro il 30 aprile di ogni anno.

Il taglio e la raccolta della legna potrà essere effettuata dall'avente diritto a partire dal mese di ottobre dell'anno di assegnazione per un numero massimo di gg. 30 continuativi e nell'orario dalle ore 7,00 alle ore 16,00, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14.

ART.5

I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, non possono per motivi di età o salute provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta del materiale loro assegnato, devono farne esplicita menzione nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le operazioni di taglio e di raccolta.

ART.6

Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l'esclusione del richiedente dalla concessione.

ART.7

L'assegnazione del materiale legnoso verrà fatta a corpo per un quantitativo massimo di 10 metri steri sulla base della stima effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale. L'assegnazione s'intende accettata in ogni sua parte se, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della stessa, l'assegnatario non comunica espressa rinuncia all'Amministrazione Comunale.

ART.8

Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo possibilità di proroga per comprovate cause di forza maggiore. Gli utenti autorizzati al taglio ed alla raccolta del legname sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

Art.9

Il prezzo a metro stero del materiale legnoso concesso e l'ammontare delle relative spese sono indicati ogni anno nell'atto di concessione.

Il personale di Polizia Locale procederà, successivamente al taglio o raccolta del legname, alla misurazione della quantità e del volume prelevato, che dovrà essere messo a disposizione nei pressi del sito, unicamente per il controllo della quantità effettiva prelevata. Nel caso il prelievo fosse minore, nessun importo sarà restituito al concessionario, nel caso il volume di taglio o raccolta sia maggiore, questo dovrà rimanere in sito per ulteriori concessioni.

ART.10

E' vietata la cessione a terzi a qualsiasi titolo del materiale legnoso concesso.

L'inadempienza di tale norma comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 2 (due) anni. Ugualmente sono esclusi da ulteriori concessioni per i 2 (due) anni successivi coloro che, fatta la domanda ed ottenuta la concessione, vi rinunciano o non provvedono al taglio ed alla raccolta.

ART.11

Il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il mancato pagamento dell'intero importo assegnato comporta la decadenza della concessione assegnata e l'esclusione per i successivi due anni da ulteriori assegnazioni

ART.12

Tutte le spese derivanti dalle concessioni sono a carico degli assegnatari.

ASSEGNAZIONE DI LEGNA SECCA E SCHIANTATA

ART.13

L'assegnazione di piante schiantate, divelte o in stato di deperimento può essere concessa nei limiti di 10 metri steri.

Tale assegnazione è alternativa alla concessione di legna di cui all'art. 1 del presente regolamento. I criteri di assegnazione sono quelli previsti dal presente regolamento.

ART.14

La raccolta di legna secca può essere autorizzata nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre di ogni anno, purché le aree non siano interessate da utilizzazioni boschive ordinarie.

ART.15

La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al personale di Polizia Locale, al personale del Corpo Forestale Regionale, degli altri Enti Locali territoriali, nonché al personale delle altre forze di polizia con qualifica di P.G..

ART. 16

Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 267 del 2000, con la sanzione amministrativa quantizzata nel minimo di € 50, 00 e nel massimo di € 500,00, oltre alla sanzione accessoria della non assegnazione di legnatico per i due anni seguenti.

È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81.

Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

ART. 17

Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all'art. 13 L. 689/1981, chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio Comunale con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G. ai sensi del C.P..

È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.